



5.1.01.08

12 luglio 2010

Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo di Piazza Baraini – Quartiere di Genestrerio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati:

- gli artt. 3, cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- gli artt. 5, cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 192 LOC, l'art. 44 RALOC e 127 del Regolamento comunale;
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento comunale sui beni amministrativi,

emana

le seguenti direttive e disposizioni per l'uso dell'autosilo comunale di Piazza Baraini nel Quartiere di Genestrerio.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1. Il Municipio di Mendrisio, nell'ambito della riorganizzazione e riqualifica degli spazi pubblici gravitanti sulla Piazza Baraini, rispettivamente sulla gestione del traffico veicolare convergente sulla piazza e sugli stalli di parcheggi pubblici, ha realizzato un nuovo autosilo.
2. La nuova struttura garantisce una rotazione agli utenti occasionali. Alla stessa possono inoltre far capo gli abitanti del Quartiere di Genestrerio che non dispongono di parcheggi privati; in particolare sono concesse speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 che permettono l'uso senza limitazione di tempo dei parcheggi sotterranei.

CAPITOLO II

Agevolazioni di parcheggio

Art. 2 Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nel Quartiere di Genestrerio e più precisamente:
 - a) ogni nucleo familiare (fuoco) per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome;
 - b) le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto la corrispondente ragione sociale;
 - c) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
2. È facoltà del Municipio di attribuire autorizzazioni anche a persone che non ottemperano ai requisiti di cui al cpv. 1, in caso di verificata sottoccupazione e per giustificati motivi, in particolare a persone che lavorano in zona o a persone giuridiche ed altre attività commerciali non della zona.
3. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).
4. I visitatori, i conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 15 giorni, rinnovabili su richiesta motivata.

Art. 3 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità dei posteggi pubblici di cui all'art. 1.
2. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 4 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo regolarmente immatricolato nelle aree appositamente designate a questo scopo senza limitazione di tempo. Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo con targa trasferibile.
2. L'autorizzazione è limitata ai posteggi di cui alla presente ordinanza. La Città declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possono subire persone o cose nell'autosilo e per furti di veicoli, di accessori o oggetti lasciati nei veicoli.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 5 Validità

1. In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 6 Contrassegno

1. L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno), sulla quale figurano il numero della targa di controllo del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro dell'ufficio di polizia presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.
2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 7 Procedura

1. Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia le autorizzazioni di parcheggio.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia comunale della Città di Mendrisio, tramite modulo e corredata dalle seguenti attestazioni/documenti:
 - a) autocertificazione di domicilio /per ditte, estratto del Registro di Commercio;
 - b) autocertificazione della mancanza di alternative di parcheggio;
 - c) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.
3. Nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c, la domanda dovrà venir motivata.
4. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, almeno 30 giorni prima della scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.
6. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare al Comando della Polizia comunale della Città di Mendrisio.

Art. 8 Tasse

1. Le tasse annuali per il rilascio delle autorizzazioni sono fissate in:
 - Fr. 90.-- mensili + IVA, per le persone fisiche domiciliate, residenti ed enti (o per istituzioni con comprovati scopi sociali);
 - Fr. 125.-- mensili + IVA, per persone giuridiche e dipendenti; per questi ultimi solo se vi sono posti disponibili.

Di principio le stesse sono da pagarsi anticipatamente trimestralmente.

2. Nel caso in cui l'avente di diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. Le frazioni di mese non sono rimborsate.

Art. 9 Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Art. 10 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 11 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma della LCStr.
2. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 12 Pubblicazione /Entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale no. 3211 del 6 luglio 2010.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 luglio 2010 al 27 luglio 2010, entra in vigore il 1° agosto 2010.

Il Municipio